

Lì, 24/01/2025

CIRCOLARE 842/25

OGGETTO: LA FINANZIARIA 2025, LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" E LE NOVITÀ IN MATERIA IVA DEI PRESTITI E DISTACCHI DI PERSONALE DAL 1/1/25.

- **Legge n. 207/2024**
- **Artt. 3, 12, 13 e 14, DL n. 202/2024**
- **Legge n.166/2024**

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - commi da 74 a 77

Al fine di far "emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi", con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell'integrazione dell'art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

NB: Le novità in esame sono applicabili dall'1.1.2026.

ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 3, comma 6

In base all'art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesisi nel corso degli anni, è risultato applicabile dal 2019 al 2024.

Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è prevista l'estensione del divieto di fatturazione elettronica fino al 31.3.2025.

In merito si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che: "le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, fino al 31.3.2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI - Art. 3, comma 10

Con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli Enti del Terzo settore prevista dalla Riforma fiscale, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:

- la soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
- l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

si applicheranno a decorrere dall’1.1.2026 (anziché dall’1.1.2025).

5‰ ONLUS - Art. 12

Per effetto della modifica apportata all’art. 9, comma 6, DL n. 228/2021 è prorogata di un ulteriore anno la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰.

Considerato il “ritardo” dell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021, potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2025, con le modalità disposte dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

RILEVANTI IVA I DISTACCHI E PRESTITI DI PERSONALE – CASISTICA DELLE PA

Con la pubblicazione sulla GU n. 267 del 14/11/2024 della Legge n. 166 del 14/11/2024 (di conversione con modifiche del DL n.131 del 26/9/2024), si è abrogato il comma 35 dell’articolo 8 delle Legge 67/1988 ed ha stabilito che *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti ed ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1/1/2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data ...”*.

Ricordiamo che l’articolo 8 comma 35 della Legge 67/1988, ora abrogato, prevedeva che *“non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”*.

L’Unione Europea non era di questo parere e con la decisione C-94/19 del 11/03/2020 ha sancito il regime di imponibilità ed ha esortato l’Italia ad adeguarsi a questo principio.

Detto questo è ora necessario calarsi nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni che hanno a che fare con il distacco di personale non tanto con riferimento alla normativa citata ma in relazione alla Legge Biagi e quindi in ordine al comando di personale.

In sostanza riteniamo che nel momento in cui per un Ente Pubblico ci sia distacco di personale o comando di personale esso debba essere considerato rilevante ai fini IVA quando esso si riferisce a personale coinvolto in un'attività commerciale (IVA), in caso contrario (personale che riguarda funzioni pubbliche), quindi riferito ad attività istituzionale dell'Ente, non sia considerarsi rilevante ai fini IVA. Si attendono comunque chiarimenti in merito a questo punto che non è stato preso in considerazione dal Legislatore e dalla Dottrina.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
